

TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Fallimentare

**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**
ex artt. 8 e 9 L. 3/2012

per **GEA S.N.C. DI PALPINI MARIA E C.** (c.f. 03988120402) con sede legale in Bellaria-Igea Marina (RN) via Mare Adriatico n. 30 (di seguito, *breviter*, “Ricorrente” o “GEA”), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa nella presente procedura dall’avv. Maura Vadala (c.f. VDL MRA 86H59 A662B) del Foro di Rimini, in virtù di procura in calce al presente atto (**All.A**), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore in Rimini (RN), Corso d’Augusto n. 213

(il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni via fax al numero 0541/52486 e all’indirizzo PEC: maura.vadala@ordineavvocatirimini.it)

I

PREMESSE

Premesso che:

- ✓ Su richiesta della Ricorrente, il competente O.C.C. della Romagna ha nominato quale Gestore della crisi la Dott.ssa Barbara Bologna, con studio professionale in Rimini, Via Flaminia n. 171 (**All.B**);
- ✓ Il Ricorrente ha successivamente individuato nell’avv. Maura Vadala il professionista incaricato di predisporre una proposta di accordo *ex artt. 8 e 9 Legge 3/2012*, proposta che è stata sottoposta, per le verifiche e gli adempimenti di legge, al Gestore della Crisi, il quale ha reso la Relazione *ex art. 9, comma 2, L. 3/2012*, come modificato dalla L. 176/2020 (**All.C**);

Premesso altresì che:

- ✓ La Ricorrente non incorre nei limiti prescritti dall’art. 7, comma 2, della L. 3/2012 in quanto:
 - dal punto di vista soggettivo, non è soggetto/assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non ricorrendo i parametri fissati dall’art. 1 l.f. (**doc.1 – visura storica**);
 - non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex L. 3/2012*;
 - non ha subito, per cause ad essa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis *ex L. 3/2012*;



- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, come attestato anche dal Gestore della crisi (cfr. All. C);
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione (cfr. nuovo *d-ter* contenuto nell'art. 7, comma 2, L. 3/2012, come introdotto dalla L. 176/2020);
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (cfr. nuovo *d-quater* art. 7, comma 2, L. 3/2012, come introdotto dalla L. 176/2020);

- sussiste nel caso *de quo* il requisito oggettivo di cui all'art. 6 L. 3/2012 in quanto la Ricorrente versa oggi in una situazione di sovraindebitamento, stante la sussistenza di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, situazione che non rende definitivamente possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite.

Tutto ciò premesso e considerato, la società GEA S.N.C. DI PALPINI MARIA E C., come sopra rappresentata e difesa, formula la seguente

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

secondo quanto previsto dagli artt. 8 e seguenti L. 3/2012 per far fronte alla complessiva situazione debitoria maturata.

II

LA SOCIETÀ, LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO ED IL NECESSARIO COORDINAMENTO CON LA PROCEDURA FAMILIARE AVVIATA DAI SOCI

Preliminarmente - ed ai fini di una votazione consapevole ed informata da parte dei creditori - sia consentita una breve presentazione della società ricorrente, attualmente attiva ed operativa.

La GEA (capitale sociale di € 2.000,00) è stata costituita in data 17/01/2012 e svolge la seguente attività: “*gestione di bar, gelaterie, pizzerie, ristoranti e pubblici esercizi in genere per la somministrazione e distribuzione al pubblico di alimenti, bevande, etc.*” (doc.1), sotto l'insegna “FAUSTO PIZZA”¹.

La compagine sociale è così costituita:

- Palpini Maria: socio amministratore e titolare della quota sociale di € 1.000,00;
- Lorenzini Raffele: socio amministratore, nominato con atto del 28/09/2015, e titolare della quota sociale di € 1.000,00.

¹ In particolare, la società svolge l'attività principale di produzione di pizza al taglio e da asporto e di altre specialità da forno (rustici e pizzette) senza somministrazione.



Più nello specifico, anteriormente alla data del 28/09/2015, socio amministratore era la Sig.ra Lorenzini Alessia, la quale ha ceduto la propria quota al di lei padre, Lorenzini Raffaele, con scrittura privata autenticata dal Notaio dott.ssa Linda Solaro (rep. 1839/1356), iscritta presso il Registro Imprese in data 6/10/2015 (**doc. 2**).

Si precisa sin da ora, per un più puntuale inquadramento dei termini della presente proposta di accordo, che la Sig.ra Palpini e il Sig. Lorenzini - come visto, attuali soci illimitatamente responsabili della GEA - sono conviventi e tra loro coniugati in regime di separazione dei beni e che il loro nucleo familiare è costituito, oltre che dai predetti, anche dai figli Lorenzini Edoardo e Lorenzini Gianmaria (**doc. 3**). L'altra figlia, la Sig.ra Lorenzini Alessia, invece, ha stabilito la propria residenza con il di lei convivente *more uxorio* ed è attualmente priva di occupazione lavorativa. Il nucleo familiare si sostiene esclusivamente con i redditi prodotti da GEA e, in passato, anche con i ridotti introiti da lavoro occasionale dei figli Edoardo (stagista) e Gianmaria.

Le cause che hanno cagionato l'attuale situazione di sovraindebitamento della Ricorrente sono riconducibili, essenzialmente, alla mancata produzione, da parte della società, dei redditi/utili sperati, con conseguente impossibilità per la stessa di far puntualmente fronte ai debiti *medio tempore* contratti all'esclusivo scopo di incrementarne la produttività e la redditività.

La crescita di GEA, più in particolare, aveva rappresentato un preciso obiettivo da parte dei soci, ciò a seguito:

- della perdita del lavoro del Sig. Lorenzini Raffaele (già responsabile presso Vip Catering Lido di Savio) in data 25/07/2011 (**doc. 4**);
- del mancato rinnovo, a causa dello stato emergenziale da epidemia di COVID-19, del contratto a progetto intestato alla Sig.ra Palpini con la OSFIN ("Opera San Filippo Neri" Associazione di formazione professionale), presso la quale la stessa ha prestato attività professionale sin dall'anno 1997 (**doc. 5** – ultimo contratto stipulato il 4/01/2019).

Ciò premesso, in considerazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 2 *ter*, L. 3/2012, secondo cui "*l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili*"², si precisa che l'eventuale omologa dell'accordo esplicherà la sua efficacia non solo nei confronti della Ricorrente GEA, ma anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, appunto, rispondono, a mente dell'art. 2291 c.c., solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

I debiti personali contratti dalla famiglia Lorenzini-Palpini, invece, saranno oggetto di autonoma procedura familiare *ex art. 7 bis* L. 3/2012, procedura di cui, tuttavia, si chiede sin da oggi la **riunione** alla presente (dovendo intendersi **collegata e reciprocamente condizionata**) e di cui, inevitabilmente, nel presente ricorso si dovrà dar atto, ciò in considerazione della circostanza per cui con il presente ricorso - lo si anticipa - si proporrà il **soddisfacimento dei creditori sociali con il solo patrimonio**

² Di fatto mutuando il disposto di cui all'art. 184 l.f. in tema di concordato preventivo.



disponibile, che è di titolarità dei soci illimitatamente responsabili, patrimonio funzionale a soddisfare anche i creditori personali, ciò nell'ovvio, rigoroso, rispetto del principio della concorsualità e delle cause di prelazione. Detto coordinamento logico, del resto, è imposto anche dalla circostanza secondo cui gran parte delle posizioni debitorie personali dei soci componenti la famiglia Lorenzini-Palpini trae origine da garanzie personali prestate nel tempo in favore di GEA. A conferma della ragionevole sostenibilità logica del progetto esecutivo unitario così anticipato (progetto che postula il necessario coordinamento tra le due procedure poiché presuppone l'utilizzo del ricavato della massa attiva dei soci ai fini del soddisfacimento dei creditori sociali ed anche personali) si richiama il provvedimento reso dal Tribunale di Ravenna in data 3/03/2021, così massimato:

“Attesa l’istanza di liquidazione ex art. 14 ter l.3/2012 presentata da società non fallibile, va disposta la riunione con detta procedura dei procedimenti promossi successivamente dai soci illimitatamente responsabili della stessa, tenuto conto della indubbia connessione tra tutte le procedure derivante dall’indebitamento comune – in considerazione della responsabilità solidale dei soci rispetto ai debiti sociali – nonché ragioni di opportunità relative alla fase esecutiva della liquidazione.

Il novellato art. 7 bis l. 3/2012 in tema di ‘procedure familiari’, che impone il necessario coordinamento tra le procedure, appare dunque applicabile anche alla presente fattispecie la quale - ferma la natura di “familiari” delle due persone fisiche ricorrenti in quanto, anche se non conviventi, presentano un sovraindebitamento di ‘origine comune’ nel senso richiesto dalla nuova disposizione - vede analogo procedimento proposto nei confronti di una piccola società ‘sotto soglia’ che parimenti presenta un indebitamento necessariamente comune ex art. 2304 c.c. e non ha beni da liquidare o crediti da riscuotere, sussistendo perciò una esigenza di necessario coordinamento con le altre due procedure che, nel caso di specie – ferma la distinzione delle masse attive e passive – può perseguirsi con la riunione delle procedure avanti al giudice per primo adito”.

Ciò premesso, si passano in rassegna le componenti attive della società e dei soci illimitatamente responsabili, mantenendo distinte le masse e dando conto del progetto unitario definitivo.

§§§

III

GEA DI PALPINI MARIA E C. S.N.C.

III-A. COMPONENTI ATTIVE

La società GEA non dispone di patrimonio immobiliare (**doc. 6**).

Quanto al patrimonio mobiliare, la società è titolare:



- del conto corrente (n. 6063 acceso presso Credit Agricole S.p.a.) con un saldo, alla data del 9/03/2022, di soli € 27,07;
 - di un'azienda, composta da attrezzature sostanzialmente vetuste (sul punto, si rinvia all'elencazione dei cespiti contenuta nella relazione particolareggiata) e dall'avviamento commerciale.
- GEA non è titolare di crediti.

Dalle dichiarazioni dei redditi emerge che la società ha:

- conseguito una perdita di € 12.153,00 nell'anno 2020 (**doc. 7**);
- prodotto un reddito di € 28.839,00 nel 2019 (**doc 8**);
- prodotto un reddito di € 26.535,00 nel 2018 (**doc. 9**);
- prodotto un reddito di € 28.839,00 nel 2017.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, legge 3/2012, si producono le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale (**doc. 10, 11 e 12**).

§

III-B. COMPONENTI PASSIVE

La società GEA ha contratto debiti con i soggetti di seguito elencati.

ISTITUTI DI CREDITO

Creditori con ipoteca sull'immobile del socio Palpini

- Banca Carige S.p.a.: € 55.734,24

In data 14/02/2012 la GEA ha contratto con il menzionato istituto bancario contratto di mutuo fondiario n. 2636 7876083 401 (a rogito del Notaio dott. Guastamacchia), in virtù del quale la banca ha erogato l'importo di € 75.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di 30 rate semestrali.

A garanzia del rimborso, oltre alle fidejussioni prestate dai soci (all'epoca: Sig.ra Palpini Maria e Lorenzini Alessia) la Sig.ra Palpini Maria, in qualità di terzo datore di ipoteca, ha concesso alla Banca ipoteca di secondo grado sugli immobili di sua proprietà.

Il credito, quindi, seppur chirografario nello "stato passivo" della società, andrà soddisfatto in via privilegiata-ipotecaria e per l'intero con il ricavato della vendita dell'immobile di proprietà della Sig.ra Palpini su cui è stata iscritta ipoteca.

- Banca Carige S.p.a.: € 39.299,04

In data 23/03/2017 la società GEA ha contratto con il menzionato istituto bancario contratto di mutuo fondiario n. 2636 7876083 601 (a rogito Notaio dott. Guastamacchia), in virtù del quale la banca ha erogato l'importo di € 80.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di 30 rate semestrali.



A garanzia del rimborso, oltre alle fidejussioni personali prestate dai soci, i soci medesimi, Sig.ri Lorenzini Raffaele e Palpini Maria, in qualità di terzi datori di ipoteca, hanno concesso alla Banca ipoteca di terzo grado sugli immobili (all'epoca) di loro proprietà.

Il credito, quindi, seppur chirografario nello "stato passivo" della società, andrà soddisfatto in via privilegiata-ipotecaria e per l'intero con il ricavato della vendita dell'immobile di proprietà della Sig.ra Palpini su cui è stata iscritta ipoteca.

Crediti chirografari

- **Banca Carige S.p.a.: € 5.517,02** – credito chirografario
Trattasi di credito derivante da scoperto di c/c n. 1819/80/2636 sul quale è collegata un'apertura di credito, con grado chirografario.
- **Banca Carige S.p.a.: € 279,91** – credito chirografario
Trattasi di credito derivante da saldo passivo di conto corrente n. 3660/80/2636, con grado chirografario.
- **Prelios Credit Solution S.p.a.** in qualità di mandataria di Sirio S:r.l., cessionaria di UBI Banca S.p.a.: **€ 2.298,17** - grado chirografario.
- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 2.840,37** – credito chirografario.
Trattasi di credito derivante da prestito chirografario n. 04/643/0120602100000.

ENTI

- **Agenzia Entrate e riscossione: € 19.577,47** di cui € 19.445,82 sono in privilegio ex artt. 2754 e 2752 c.c. € 131,65 sono in grado chirografario.
Trattasi di credito derivante da cartelle di pagamento n. 13720190005509018000, 13720200001939720000, 13720200008636629000.
In particolare enti titolari del credito sono:
Inail: € 642,59 in privilegio ex artt. 2754 c.c, e art. 2778; € 25,13 in privilegio ex artt. 2754 n. 8 e 2778 c.c.; 0,20 in privilegio ex artt. 2754 e 2749 n. 8 e 2778 c.c.; € 26,48 in chirografo;
Amministrazione finanziaria – direzione provinciale di Rimini € 18.210,08 in privilegio;
Agenzia Entrate Riscossione € 20,63 in privilegio ex artt. 2754 e 2778 c.c.; 0,87 in privilegio ex artt. 2754 n. 8 e 2778 c.c.; 526,41 in privilegio ex artt. 2752 e 2749 c.c.; € 11,79 privilegio ex artt. 2752 e 2749 n. 18 c.c.; € 8,12 privilegio ex artt. 2752, 2759 e 2776 c.c., € 43,87 in chirografo;
- **Agenzia Entrate: € 14.400,00** - credito privilegiato;
- **Comune di Bellaria-Igea Marina: € 2.910,00** di cui € 2.908,00 in privilegio ed € 2,00 in chirografo;
- **Inail: € 72,98** - in privilegio;
- **Sorit: € 5.115,39** – di cui € 4.808,66 privilegio ed € 306,73 chirografo.

ALTRI



- **Avv. Astorre Mancini: € 6.795,60** (di cui € 4.657,33 per competenze, € 698,60, € 214,23 per CPA; € 1.225,44 per iva). Trattasi di credito traente origine da attività prestata giusta mandato professionale datato 4/07/2020, con grado privilegiato mobiliare *ex art. 2751 bis c.c.*;
- **Alpini e associati commercialisti S.r.l. S.t.p.: € 4.476,69** – credito chirografario;
- **Enel S.p.a. € 364,84** – credito chirografario;
- **New Catering S.r.l.: € 1.990,09** - credito chirografario;
- **Cantarelli Gradara & c. s.n.c.: € 500,00** – credito chirografario;
- **Fratelli Terranova S.r.l.: € 9.150,92** - credito chirografario;
- **Menù S.r.l.: € 3.148,24** - credito chirografario;
- **Peroni Beverage s.r.l. € 2.766,65** – credito chirografario;
- **Turci s.n.c. € 1.767,93** – credito chirografario;
- **E Servizi S.r.l.: € 3.708,78** – credito chirografario;
- **Forlazzini Cinzia e Forlazzini Francesca: € 21.520,00** – credito chirografario.

Trattasi, più nello specifico, di credito derivante da:

* contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Bellaria-Igea Marina alla Via Mar Adriatico n. 30 (dove attualmente il debitore conduce la propria attività) sottoscritto in data 08/03/2012 dalla signora Filippi Maria Luisa (madre ora deceduta delle signore Forlazzini Cinzia e Francesca) per il quale risultano non pagati i canoni relativi a tutto l'anno 2019 per complessivi € 9.720,00

* contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Bellaria-Igea Marina alla Via Mar Adriatico n. 26 (nel quale il debitore svolgeva la propria attività di bar³ con piccola ristorazione) sottoscritto fra la società GEA snc e le signore Forlazzini Cinzia e Francesca e registrato telematicamente il 21/04/2017, per il quale risultano non pagati i canoni relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2019 (canone mensile € 700,00) per € 2.800,00 e per i mesi da maggio 2019 a febbraio 2020 (canone mensile € 900,00) per complessivi € 9.000,00.

A dette componenti si aggiungono le spese in prededuzione:

OCC: € 14.686,35 (oltre iva e cassa previdenza);

advisor: € 1.000,00 (accessori inclusi);

dott.ssa Mambelli (professionista incaricato dal gestore di redigere relazioni relative alla congruità del prezzo di vendita dei rami di azienda di cui *infra*): € 1.040,00;

spese per trascrizione decreto ed ulteriori occorrenze: € 500,00 (importo forfettariamente indicato).

Riepilogo

Prededuzioni: € 20.530,040;

privilegiati: € 48.431,94;

³ Ramo d'azienda ceduto in data 29/12/2020, vedasi *infra*.



chirografari: € 155.803,27 complessivi (di cui € 95.033,28 costituiscono crediti chirografari rispetto alla società ricorrente ma con grado ipotecario sull'immobile di proprietà della sig.ra Palpini, sicchè verranno soddisfatti in via prioritaria con il ricavato della vendita dell'immobile della stessa, con la conseguenza che il residuo chirografario è pari ad € 60.769,99).

§

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO.
ASSENZA DI ATTI DIRETTI A FRODARE I CREDITORI.

Ad oggi la Ricorrente non è soggetto passivo di azioni giudiziarie relative alle proprie posizioni debitorie sopra precisate (come comprovato dai carichi pendenti rilasciati dalle Cancellerie, tutti consegnati ed analizzati dall'OCC) ma ha posto in essere atti dispositivi nei cinque anni antecedenti alla data odierna.

Come noto, la distinzione tra 'atti in frode' e 'atti di disposizione' è netta, assumendo "il concetto di frode un termine molto più lato e relativo alla sola dolosa preordinazione della procedura in danno dei creditori o esercizio abusivo del relativo diritto" (Trib. Ravenna 3/03/2021).

Nel caso di specie, detta connotazione fraudolenta è del tutto da escludersi.

In particolare, gli atti di disposizione di cui si discorre sono rappresentati da:

- cessione del diritto di proprietà sul ramo d'azienda per il commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati corrente in Bellaria-Igea Marina via Pascoli n. 18 sotto l'insegna "BABY SHOP", al prezzo di € 8.000,00 di cui € 7.800,00 relativi all'avviamento commerciale ed € 200,00 per mobili, arredi ed attrezzature (scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Maurizio Pierantoni, datata 12/03/2020 registrato il 17/03/2020 al n. 2379 ed iscritto il 18/03/2020 al n. 16528/2020 - **doc. 13**);

- cessione del diritto di proprietà sul ramo d'azienda per l'attività di bar e caffetteria corrente in Bellaria-Igea Marina via Mar Adriatico n. 26, al prezzo di € 7.000,00 di cui € 5.000,00 relativi all'avviamento commerciale ed € 2.000,00 per mobili, arredi ed attrezzature (scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Pierantoni datata 29/12/2020 - **doc. 14**).

L'esclusione della connotazione fraudolenta è data dalla circostanza secondo cui il prezzo al quale sono stati ceduti i rami d'azienda è del tutto congruo (come risulta dalle relazioni a firma della dott.ssa Mambelli incaricato dal gestore - All.C) nonché, altresì, dalla circostanza per cui i ricavati delle predette cessioni sono stati utilizzati per diminuire l'esposizione debitoria della società (e, dunque, per estinguere, seppur parzialmente, i debiti contratti)⁴.

§

IV

I SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI DELLA SOCIETÀ
GEA S.N.C. DI PALPINI MARIA E C.

⁴ Tale circostanza si evince dall'analisi degli estratti di conto corrente consegnati all'OCC.



Come anticipato, la presente proposta è volta a soddisfare i creditori sociali mediante l'attivo messo a disposizione dei soci; poiché, tuttavia, la massa attiva di titolarità dei soci costituisce garanzia generica anche dei creditori personali dei soci medesimi, si passa nel prosieguo a dar conto delle componenti attive e passive di ciascun socio, ciò ai fini della massima trasparenza e di una votazione consapevole ed informata da parte dei creditori sociali.

§

PALPINI MARIA

IV-A1. COMPONENTI ATTIVE

La Sig.ra Palpini risulta titolare (**docc. 15 e 15a**) de:

- ✓ la piena proprietà dell'immobile ad uso civile abitazione sito in Bellaria-Igea Marina (RN), Via San Mauro n. 7, identificato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 6, part. 2094, sub. 23, cl. 2, cat. A/3, sup. mq. 163;
- ✓ la piena proprietà dell'immobile ad uso autorimessa sito in Bellaria-Igea Marina, Via San Mauro n. 7, distinto al Catasto del Comune di Rimini al foglio 6, particella 2094, sub. 14, cl. 4, cat. C/6, sup. mq 73;
- ✓ la proprietà per ½ in regime di separazione dei beni di immobile ad uso lastrico solare sito in Bellaria - Igea Marina (RN), Via San Mauro n. 7 (comproprietaria è la Sig.ra Docci Liana).

Come risulta dalla perizia tecnico-estimativa resa dal tecnico incaricato dal Gestore della crisi, Geom. Luca Giavolucci (All. C), gli immobili hanno un **valore di mercato (doc. 16)** attuale pari a:

- € 275.440,00 quanto all'immobile *sub. a*);
- € 62.200,00 quanto all'immobile *sub. b*);
- € 2.000,00 quanto all'immobile *sub. c*).

L'immobile *sub a*) e l'immobile *sub. b*), in particolare, sono gravati da:

- ipoteca di primo grado iscritta in data 18/04/2008, Reg. part. 1604, in favore di di Banca Popolare di Ancona S.p.a. (Ubi Banca, oggi incorporata da Intesa San Paolo S.p.a.) a garanzia di mutuo concesso a Palpini Maria dell'importo originario di € 130.000,00;
- ipoteca di secondo grado iscritta in data 23/02/2012, Reg. part. 422, a garanzia di mutuo fondiario concesso da Banca Carige S.p.a. a GEA dell'importo originario di € 75.000,00;
- ipoteca di terzo grado iscritta in data 30/03/2017, Reg. part. 757, a garanzia di mutuo fondiario concesso a GEA da Banca Carige S.p.a. dell'importo originario di € 80.000,00;
- pignoramento immobiliare trascritto in data 20/07/2020 Reg. part. 5475 a favore di Ubi Finance S.r.l., cessionaria del credito già vantato da Ubi Banca S.p.a.; in relazione a detto pignoramento, risulta oggi pendente dinanzi al Tribunale di Rimini la procedura esecutiva immobiliare R.g.e. 105/2020 con prossima udienza *ex art. 569 c.p.c.* fissata per la data del 25/03/2022.



La Sig.ra Palpini, inoltre, è titolare di:

- ✓ un'autovettura marca Renault Megane Scenic, Targa JMSEOG, il cui valore di mercato è esiguo;
- ✓ controvalore del portafoglio titoli Eurofiduciaria S.r.l. (posizione fiduciaria n. 1117), cointestato con il Sig. Lorenzini di € 9.964,57: trattasi, più specificatamente, di un investimento effettuato e consistito in un finanziamento erogato alla società "Accordo Limited" per lo sviluppo di un progetto immobiliare in Lituania, non rimborsabile e non liquidabile stante la minima quotazione di vendita ad oggi, come comunicata dalla società Eurofiduciaria nelle comunicazioni trasmesse;
- ✓ € 1.142,00: trattasi di disponibilità liquida in proprietà con Lorenzini derivante dalla vendita di azioni già facenti parte del portafoglio titoli e valori gestito da Eurofiduciaria;
- ✓ Carta prepagata ICCREA con saldo alla data del 31/12/2021 di € 10,00;
- ✓ Libretto di risparmio n. 4887799 presso Poste Italiane S.p.a. con saldo di € 57,27.
- ✓ beni mobili/arredi (di cui buona parte impignorabili *ex art. 514 c.p.c.*).

La Sig.ra Palpini, nell'ultimo triennio ha percepito:

- il reddito di € 3.291,00 nell'anno 2020;
- il reddito di € 15.184,00 nell'anno 2019;
- il reddito di € 14.185,00 nell'anno 2018.

La Sig.ra Palpini, infine, non è titolare di cassette di sicurezza, natanti, beni preziosi, antiquariato, crediti verso terzi.

IV-A2. COMPONENTI PASSIVE

Componenti passive personali

- **Intesa San Paolo S.p.a.: € 77.915,07** – creditore ipotecario di primo grado in virtù di mutuo ipotecario n. 50044111 contratto in data 11/04/2008 concesso alla Sig.ra Palpini e garantito da ipoteca di primo grado iscritta in data 18/04/2008, reg. part. 1604;
- **Agenzia Entrate riscossione: € 11.345,44** (come da cartelle di pagamento inviate) di cui € 10.792,25 in privilegio ed € 553,19 in chirografo.

Enti titolari del credito sono:

per Agenzia Entrate e riscossioni € 417,17, di cui: € 260,72 in privilegio *ex art. 2753 e 2749 n. 1 c.c. e 2778 c.c.*; € 9,24 in privilegio *ex art. 2754, 2749 n. 8 e 2778 c.c.*; € 11,08 in privilegio *ex art. 2752 e 23778 c.c.*; € 0,50 in privilegio *ex artt. 2752, 2749 e 2778 c.c.*; € 135,63 in chirografo;

Enti titolari del credito in riscossione:



Inps: € 7.508,64 di cui € 7.106,16 in privilegio *ex artt.* 2753 e 2749 c.c.; € 165,84 privilegio *ex artt.* 2754 e 2749 n. 8 c.c.; € 236,64 in chirografo;

Regione Emilia Romagna: credito di € 505,66 di cui € 369,24 in privilegio *ex art.* 2752 e 2749 c.c., € 16,80 in privilegio *ex art.* 2752 c.c. ed € 119,62 in chirografo;

Amministrazione finanziaria – dir. Provinciale di Rimini – Uff. territoriale: credito di € 2.852,67 in privilegio *ex artt.* 2752 e 2749 c.c.

- **Agenzia Entrate € 381,23** – credito privilegiato;
- **Regione Emilia Romagna: € 479,60:** - credito privilegiato *ex artt.* 2752 e 2778 c.c.;
- **Comune Bellaria - Igea Marina: € 1.647,00** (di cui € 1.210,12 in privilegio ed € 436,88 in chirografo);
- **Inps: € 5.041,46**– credito privilegiato;

Debiti non solidali con GEA ma solidali con Lorenzini

- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 1.709,09**, credito derivante da apertura di credito di originari € 2.000,00 su c/c cointestato tra i Sig.ri Lorenzini e Palpini – credito chirografario.

Debiti derivanti da garanzie prestate in favore di GEA e comunque solidali con GEA

- **Banca Carige S.p.a.: € 55.734,24** – credito ipotecario; il credito è anche garantito da fideiussione ordinaria rilasciata a garanzia di mutuo fondiario n. 7875083/401/2636 stipulato in data 14/02/2012 dalla società GEA (debito in solido con GEA, Palpini Maria e Lorenzini Alessia);
- **Banca Carige S.p.a.: € 39.299,04** – credito ipotecario;
- **Avv. Mancini - € 6.795,60**, credito per compenso professionale maturato per l'attività di consulenza ed assistenza per l'avvio di una procedura di sovraindebitamento, procedura alla quale non è stato dato seguito, stante la rinuncia dei Ricorrenti (debito in solido con GEA e con il Sig. Lorenzini) – credito privilegiato;
- **Banca Carige S.p.a.: € 6.500,00**, credito derivante da fideiussione *omnibus* prestata sino alla concorrenza di € 6.500,00 (debito in solido con GEA, Lorenzini Raffele e Lorenzini Alessia);
- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 2.840,37**, credito derivante da mutuo del 31/05/2019 intestato alla società GEA di importo originario € 5.000,00 (debito solidale con i Sig.ri Lorenzini e Palpini, quali garanti giusta fideiussione specifica e limitata) – credito chirografario.

Spese in prededuzione:

- OCC: € 7.515,00;
- *advisor*: € 3.800,00 (accessori inclusi);
- Geom. Giavolucci: € 800,00 (accessori inclusi), a titolo di compenso per l'attività prestata di redazione perizie di stima immobiliare;



- Avv. Alberto Pari - € 1.400,00, importo dovuto a titolo di compenso professionale per l'attività di custode giudiziario e delegato alla vendita nominato nell'ambito della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Rimini a carico della Sig.ra Palpini (quale debitrice esecutata), rubricata R.g.e. 105/2020;
- Arch. Chiara Mazza - € 864,33 quale compenso professionale per l'attività di CTU prestata nell'ambito della procedura esecutiva R.g.e. 105/2020.

Riepilogo massa passiva personale del socio.

Prededuzioni: € 14.379,33

ipotecari: € 172.948,35;

privilegiati personali: € 17.904,66;

chirografari personali: € 928,77 cui si aggiungono € 1.709,09 in solido con Lorenzini (debito, quest'ultimo, comune e perciò suscettibile di essere soddisfatto con il patrimonio attivo della Sig.ra Palpini) = € 2.637,86.

§

IV.A3 - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO. ASSENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI.

La Sig.ra Palpini è debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.g.e. 105/2020 oggi pendente dinanzi al Tribunale di Rimini con prossima udienza *ex art.* 569 c.p.c. fissata per la data del 25/03/2022.

La Sig.ra Palpini non ha compiuto atti in frode ai creditori, né atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

§

IV-B

LORENZINI RAFFAELE

IV-B1. COMPONENTI ATTIVE

Il Sig. Lorenzini è titolare de (**doc. 17**):

- ✓ la piena proprietà di immobile – cantina/deposito (**doc. 18**), sito in Bellaria-Igea Marina, via San Mauro n. 7, censito al Catasto del Fabbricati foglio 6, part. 2094, sub. 25, C/2, sup. mq. 16, del valore di mercato, quantificato dal Geom. Giavolucci, di € 5.360,00; l'immobile è libero da pesi e gravami;
- ✓ la piena proprietà di motociclo immatricolato il 17/03/1992 Km rilevati 82.355, il cui valore di mercato, come da stima redatta da IVG di Rimini, ammonta ad € 2.500,00 (All.C);
- ✓ portafoglio titoli Eurofiduciaria S.r.l. (posizione fiduciaria n. 1117), cointestato con la Sig.ra Palpini del valore di €12.130,00 : si precisa che di detto importo, l'importo di € 1.142,00 è stato smobilizzato (trattasi, in sostanza, di un investimento in 1000 azioni quotate della società



AS Pro Kapital Group), mentre il residuo importo (investito) non è di fatto liquidabile ad oggi stante la minima quotazione di vendita ad oggi come comunicata dalla società Eurofiduciaria S.p.a. nelle comunicazioni trasmesse al gestore (trattasi di una forma di finanziamento erogato alla società Accordo Limited per lo sviluppo di un progetto immobiliare in Lituania, ad oggi non rimborsabile);

- ✓ beni mobili/arredi in comproprietà con la Sig.ra Palpini (di cui buona parte impignorabili *ex art. 514 c.p.c.*).

Il Sig. Lorenzini, nell'ultimo triennio ha percepito:

- il reddito di € 0,00 nell'anno 2020;
- il reddito di € 20.373,00 nell'anno 2019;
- il reddito di € 17.271,00 nell'anno 2018.

Il Sig. Lorenzini, infine, non è titolare di cassette di sicurezza, natanti, beni preziosi, antiquariato, crediti verso terzi.

IV-B2. COMPONENTI PASSIVE

Componenti passive personali

- **Agenzia Entrate riscossione: € 11.325,48** - credito complessivo portate dalle cartelle di pagamento inviate di cui € 10.678,64 in privilegio ed € 646,84 in chirografo.

Enti titolari del credito sono:

Agenzia Entrate Riscossione: € 568,96, di cui € 382,60 in privilegio *ex artt. 2753 e 2749 c.c.*; € 11,89 in privilegio *ex artt. 2754 e 2749 n. 8, e 2778 c.c.*; € 13,28 in privilegio *ex art. 2752 c.c. e 2778 c.c.*, € 0,63 in privilegio *ex art. 2752 e 2749 e 2778 c.c.*, € 160,56 in chirografo;

Inps: € 9.584,75 in privilegio *ex artt. 2753 e 2749 n. 1 e 2778 c.c.*; € 221,79 in privilegio *ex artt. 2754 e 2749 n. 8 c.c.* ed € 292,10 in chirografo;

Regione Emilia Romagna; € 442,92 in privilegio *ex artt. 2752 e art. 2778*; € 20,78 in privilegio *ex artt. 2752, 2749 e 2778 c.c.*, € 132,88 in chirografo;

- **Agenzia Entrate € 6.586,03** - credito privilegiato;
- **Regione Emilia Romagna: € 695,33** - credito privilegiato;
- **Comune Bellaria – Igea Marina: € 39,00** in privilegio ed € 1,00 in chirografo;
- **Inps: € 6.082,62** – credito privilegiato;
- **Banca Carige S.p.a.: € 5.938,88** – credito chirografario derivante da rapporto di c/c intestato al Sig. Lorenzini Raffaele n. 1104/80/2636;
- **American Express Italia S.r.l.: € 6.468,75** - credito chirografario derivante da utilizzo Carta Essential n. 45009;
- **Findomestic Banca S.p.a.: € 3.326,26** – credito chirografario derivante da apertura linea di credito con carta n. 10072004824160.



Debiti in solido con Palpini:

- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 1.709,09**, credito derivante da apertura di credito di originari € 2.000,00 su c/c cointestato tra i Sig.ri Lorenzini e Palpini.

Debiti derivanti da fideiussioni prestate in favore di GEA e comunque solidali:

- **Avv. Mancini: € 6.795,60** - credito privilegiato;
- **Banca Carige S.p.a.: € 57.494,40** - derivante da fideiussione ordinaria rilasciata a garanzia di mutuo fondiario n. 7875083/401/2636 stipulato in data 14/02/2012 dalla società GEA (debito in solido con GEA, Palpini Maria e Lorenzini Alessia);
- **Banca Carige S.p.a.: € 6.500,00** - credito derivante da fideiussione *omnibus* prestata sino alla concorrenza di € 6.500,00 (debito in solido con GEA, Lorenzini Raffele e Lorenzini Alessia);
- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 3.276,11** – credito chirografario derivante da fideiussione a garanzia del finanziamento concesso a GEA n. 04/643/0120602100000 (debito in solido con GEA e con la Sig.ra Palpini);
- **Credit Agricole Italia S.p.a.: € 2.840,37**, credito derivante da mutuo chirografario del 31/05/2019 intestato alla società GEA di importo originario € 5.000,00 (debito solidale con Palpini, quali garanti giusta fideiussione specifica e limitata).

Spese in prededuzione:

- OCC: € 3.083,00;
- *advisor*: € 1.500,00;
- Geom. Giavolucci: € 422,00 attività prestata per predisposizione della relazione di congruità del prezzo di cessione dell'immobile già di proprietà del Sig. Lorenzini Raffaele.

Riepilogo massa passiva personale del socio Lorenzini.

Prededuzioni: € 5.005,00;
privilegiati: € 24.081,62;
chirografari: € 16.320,43.

§

IV.B3 - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO. ASSENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI.

Il Sig. Lorenzini Raffaele non è parte di procedimenti giudiziari e non ha compiuto “atti in frode ai creditori”, ma ha posto in essere atti dispositivi nei cinque anni antecedenti alla data odierna.

Come noto, la distinzione tra ‘atti in frode’ e ‘atti di disposizione’ è netta, assumendo “il concetto di frode un termine molto più lato e relativo alla sola dolosa preordinazione della procedura in danno dei creditori o esercizio abusivo del relativo diritto” (Trib. Ravenna 3/03/2021).



Nel caso di specie, detta connotazione fraudolenta è del tutto da escludersi.

Più nello specifico, gli atti dispositivi sono rappresentati da:

- atto di compravendita avente ad oggetto la piena proprietà di autovettura targata FO148003 al prezzo di € 500,00;
- atto di compravendita del 22/06/2018, trascritto il 27/06/2018 al Reg. part. 5354, avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà di immobile ad uso civile abitazione sito in Bellaria Igea Marina, Via San Mauro n. 7 (censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 6, part. 2094, sub. 24) e di garage (censito al Catasto del ridetto Comune al foglio 6, part. 2094, sub. 17), ai Sig.ri Harasymiv Yuliia e Harasymiv Volodymyr, al prezzo di € 150.000,00.

Ebbene, l'importo incamerato a titolo di prezzo dal venditore Lorenzini (prezzo giudicato congruo dal tecnico incaricato dal gestore, Geom. Giavolucci – **doc. 18b**) è stato impiegato soltanto per il pagamento - seppur parziale - dei debiti allora pendenti e, dunque, le vendite si sono rese funzionali alla complessiva diminuzione della esposizione debitoria (la relativa documentazione probatoria, ovviamente, è stata fornita all'OCC che ha verificato l'impiego della liquidità ottenuta dalle predette alienazioni).

§

V

LE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI SOCI E DEL LORO NUCLEO FAMILIARE

Attualmente i soci, conviventi e coniugati in regime di separazione dei beni, appartengono al medesimo nucleo familiare unitamente ai di loro figli, Lorenzini Edoardo e Lorenzini Gianmaria.

Nel prospetto che segue vengono indicate le spese di carattere alimentare e quelle minime necessarie ad una conduzione di vita familiare dignitosa e decorosa.

SPESE MENSILI NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE	
Alimenti	€ 800,00
Luce	€ 200,00
Gas/acqua	€ 100,00
Benzina / bollo /assicurazione auto Palpini	€ 240,00
Abbigliamento	€ 50,00
Spese telefoniche	€ 70,00
Spese mediche	€ 250,00
Tasse TARI TASI Rifiuti	€ 50,00
Imprevisti	€ 200,00



Condominio	€ 100,00
Totale	€ 2.080,00

L'attività di GEA è essenziale ai fini del mantenimento della famiglia, rappresentando i relativi introiti le uniche entrate atte a sostenere i Sig.ri Palpini e Lorenzini e i di loro figli Edoardo e Gianmaria, entrambi disoccupati (hanno prestato di recente attività come stagisti).

§

VI

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.

La presente proposta è volta ad estinguere i debiti già contratti dalla società Ricorrente, fermo restando che i costi correnti e futuri, relativi all'attività commerciale che sarà proseguita, verranno sostenuti dalla Ricorrente medesima con i proventi dell'attività che i soci dichiarano di voler continuare a svolgere per necessità e volontà.

Come anticipato, la presente proposta deve essere necessariamente coordinata a quella presentata dalla famiglia Palpini-Lorenzini, volta ad estinguere i debiti personali della stessa.

Lo stretto coordinamento tra le due procedure è del resto inevitabile, stante:

- l'assenza di massa sociale attiva e la titolarità, quindi, dell'unica massa attiva esistente e funzionale al soddisfacimento dei creditori sociali, in capo agli attuali soci illimitatamente responsabili; quest'ultima massa, come noto, costituisce *ex art. 2740 c.c.* garanzia generica tanto per i creditori sociali (*ex art. 2291 c.c.*), quanto per i creditori personali;
- la circostanza secondo cui gran parte dei debiti personali della famiglia Lorenzini-Palpini deriva da garanzie personali prestate dai soci in favore di creditori sociali e, dunque, a garanzia dei debiti contratti dalla società.

Gli obiettivi della presente proposta sono:

- ✓ assicurare la soddisfazione dei creditori sociali offrendo il massimo apporto possibile;
- ✓ assicurare la *fresh start* della società debitrice, garantendo la permanenza sul mercato dell'operatore economico GEA e, conseguentemente, dei rapporti economici già in essere con fornitori/locatori; all'uopo, si precisa che, laddove la proposta dovesse trovare il voto favorevole dei creditori e l'accordo dovesse essere omologato, la società/i soci intendono proseguirne in continuità diretta l'attività;
- ✓ garantire il mantenimento di un livello dignitoso di vita dei soci, essendo loro assicurata un'occupazione professionale, oltre che un "ristoro" per pagare i canoni locatizi a seguito



della perdita dell'immobile attualmente adibito a residenza familiare, con la precisazione che detto ristoro sarà differentemente quantificato a seconda del *timing* e del prezzo di vendita dell'immobile, ottenendo la successiva esdebitazione. In merito al contributo/ristoro, si precisa soltanto che la sua previsione risponde, nell'esatta sostanza, alla *ratio legis* che ispira la L. 3/2012 (*ratio* rafforzata dall'ultima novella legislativa) e, dunque, alla necessità di assicurare un livello dignitoso di vita ai soci/debitori. Il contributo a titolo di ristoro offre altresì una seria prospettiva, in favore dei presenti ed anche futuri creditori, di adempimento delle obbligazioni che GEA e, comunque, i Sig.ri Lorenzini e Palpini necessariamente dovranno assumere.

Ciò premesso, in particolare, la presente proposta prevede la messa a disposizione de:

- ✓ **il ricavato della vendita degli immobili del socio, Sig.ra Palpini Maria, ivi compresa la quota di ½ del lastrico solare**, che verrà distribuito ai creditori sociali nel rispetto delle cause di prelazione e concorrendo con i creditori personali;
- ✓ **tutti gli utili che verranno eventualmente prodotti da GEA a decorrere dall'anno 2025 (anno in cui i soci percepiranno la pensione) e per tutta la durata del piano (di anni 5 dall'omologa), che saranno eccedenti rispetto all'importo di € 18.000,00**, importo, quest'ultimo, computato quale reddito minimo necessario all'equilibrio finanziario ed al mantenimento in vita della società GEA.

Il patrimonio dell'altro socio, Sig. Lorenzini, sarà messo a disposizione ma, attese il valore esiguo, il relativo ricavato di vendita sarà funzionale, nel rispetto delle cause di prelazione, al pagamento dei soli suoi crediti personali in privilegio (sopra elencati).

Rimangono esclusi dalla presente proposta di soddisfacimento dei creditori sociali:

- ✓ l'azienda (composta da attrezzature ed avviamento commerciale); l'esclusione dell'azienda, come detto, è funzionale a garantire ai soci la continuità dell'esercizio d'impresa e, pertanto, un'occupazione lavorativa che garantisca loro, sino all'età pensionabile, un livello dignitoso di vita.

Rimangono altresì esclusi, con riferimento al patrimonio dei soci:

- ✓ l'autovettura di proprietà della Sig.ra Palpini (in quanto funzionale alla famiglia per i quotidiani spostamenti e, comunque, di esiguo valore);
- ✓ i beni mobili;
- ✓ il portafoglio titoli in Eurofiduciaria (che - come riferito - ad oggi non è liquidabile, stante la minima quotazione di vendita come comunicata dalla società nelle comunicazioni trasmesse, ma suscettibile di acquisire un qualche valore nel tempo).

Rimane altresì esclusa la disponibilità liquida di € 1.142,00 (derivante dalla cessione di azioni) che verrà utilizzata per il pagamento delle prededuzioni nella procedura familiare.



Ciò premesso, con riguardo, più in particolare, agli immobili messi a disposizione del ceto creditorio (immobile ad uso abitativo oggi adibito a residenza familiare, garage, lastrico solare e magazzino), essi verranno venduti tramite **procedure competitive** (in ossequio a quanto si legge nello Studio n. 57-2020/E reso dal Consiglio Nazionale del Notariato).

Si prevede più nello specifico – in ottemperanza al rispetto delle cause di prelazione - che:

- il ricavato della vendita dell'immobile della Sig.ra Palpini sarà utilizzato per pagare:
 - le prededuzioni della società e della Sig.ra Palpini;
 - i creditori che hanno iscritto ipoteca sull'immobile del socio;
 - i creditori privilegiati della società e personali (che concorrono sul relativo patrimonio del socio Palpini);
 - i creditori chirografari della società e personali (che ugualmente concorrono).

Più nello specifico si prevedono 6 tentativi di vendita, con la precisazione che il prezzo base non potrà comunque scendere al di sotto dell'importo di € 303.000,00.

La determinazione del valore dell'immobile è avvenuta tenendo conto della stima effettuata dal tecnico incaricato dal gestore, geom. Giavolucci (€ 339.640,00), operando, tuttavia, all'importo indicato una decurtazione di partenza del 5% a titolo prudenziale (stante, comunque, l'assenza di garanzia per vizi) sino ad arrivare al predetto importo minimo di € 303.000,00.

Il *timing* di effettivo pagamento dei creditori dipende dalla richiesta sul mercato dell'immobile: si ipotizzano comunque, sei tentativi di vendita, con la precisazione che i creditori tutti saranno tenuti a votare sulla prospettata proposta peggiorativa (6° tentativo di vendita)⁵, ma con nette prospettive di miglioramento.

Nel dettaglio:

IPOTESI SUB. 1):

Si ipotizza la vendita dell'immobile all'importo di € 322.658,00. La presente proposta prevede in questo caso, al netto della decurtazione da ristoro pari a complessivi € 15.000,00:

- il pagamento integrale delle prededuzioni maturate in capo alla società e alla Sig.ra Palpini;
- il pagamento integrale dei creditori che hanno iscritto ipoteca sull'immobile del socio;
- il pagamento integrale dei privilegiati della Sig.ra Palpini e dei creditori sociali;

⁵ In tal senso si è già espresso il Tribunale di Rimini nel procedimento acc. 1/2021



- il pagamento parziale, nella percentuale del 49,70%, dei chirografari sociali (che dovranno necessariamente concorrere con i creditori chirografari personali).

Sono salvi eventuali rilanci che non potranno che avere effetti migliorativi sulle percentuali indicate.

Il tentativo di vendita al predetto importo base sarà espletato (salvo rinvii dovuti alle more del procedimento) ipoteticamente a settembre 2022 e dicembre 2022.

IPOTESI SUB. 2):

Nell'ipotesi in cui gli immobili non fossero alienati al predetto prezzo, si ipotizza che la vendita dell'immobile avvenga con prezzo base di € 315.200,00.

Dunque, nel caso in cui gli immobili venissero venduti ad un importo (quantomeno, salvi i rilanci) di € 315.200,00 la proposta prevede - al netto della decurtazione da ristoro pari, in questo caso, a complessivi € 10.000,00 - la falcidia della sola categoria dei chirografari. La tempistica di soddisfacimento è inevitabilmente differita rispetto all'ipotesi sub.1) ed il differimento temporale è il motivo per cui in detta ipotesi il ristoro viene diminuito nel suo ammontare, potendo i debitori permanere presso gli immobili messi a disposizione del ceto creditorio per un tempo più lungo.

In particolare, questa ipotesi contempla:

- il pagamento integrale delle prededuzioni;
- il pagamento integrale dei creditori che hanno iscritto ipoteca sull'immobile del socio;
- il pagamento integrale dei privilegiati sociali (e personali);
- il pagamento parziale, nella percentuale del 45,80%, dei chirografari (che dovranno necessariamente concorrere con i creditori chirografari personali).

I tentativi di vendita al predetto importo base saranno due e saranno espletati (salvo rinvii dovuti alle more del procedimento) ipoteticamente a marzo 2023 e luglio 2023.

IPOTESI SUB. 3)

Nel caso in cui gli immobili non venissero venduti agli importi indicati, la presente proposta prevede l'alienazione - al netto della decurtazione da ristoro pari, in questo caso, a complessivi € 5.000,00 - ad un importo (quantomeno, salvi i rilanci) ad € 307.320,00: in tale ipotesi la proposta prevede:

- il pagamento integrale delle prededuzioni;
- il pagamento integrale dei creditori che hanno iscritto ipoteca sull'immobile del socio;
- il pagamento integrale dei privilegiati sociali (e personali);



- il pagamento parziale, nella percentuale del 41,30%, dei chirografari della società (che dovranno necessariamente concorrere con i creditori chirografari personali).

I tentativi di vendita saranno espletati a novembre 2023.

IPOTESI SUB. 4)

Nel caso in cui gli immobili non venissero venduti agli importi indicati, la presente proposta prevede l'alienazione - al netto della decurtazione da ristoro pari, in questo caso, a complessivi € 2.000,00 - ad un importo (quantomeno, salvi i rilanci) ad € 303.000,00: in tale ipotesi la proposta prevede:

- il pagamento integrale delle predeuzioni;
- il pagamento integrale dei creditori che hanno iscritto ipoteca sull'immobile del socio;
- il pagamento integrale dei privilegiati sociali (e personali);
- il pagamento parziale, nella percentuale del 39,20 % dei chirografari della società (che dovranno necessariamente concorrere con i creditori chirografari personali).

I tentativi di vendita saranno espletati a febbraio 2024 e per tutta la durata del piano.

Si rinvia, per una sintesi schematica delle ipotesi, alla tabella esplicativa contenuta nella Relazione del gestore della crisi (All.C).

§

Preme evidenziare, da ultimo, che la proposta di accordo nei termini ed alle condizioni previsti rappresenti **una ipotesi risolutiva migliorativa all'alternativa liquidatoria**, atteso che la società non dispone, come visto, di attivo (patrimonio immobiliare o saldi di c/c) liquidabile e prevedendo la presente proposta la messa a disposizione del patrimonio dei soci.

Occorre considerare che l'alternativa liquidatoria comporterebbe, quale ulteriore elemento, soltanto la liquidazione dell'azienda, con il serio rischio, tuttavia, che la cessione/gestione dell'azienda da parte di altro operatore determini delle perdite (soprattutto in considerazione del tipo di attività svolta, consistente nella produzione di prodotti alimentari, attività rispetto alla quale la manodopera assume un ingente rilievo ai fini del mantenimento della clientela/avviamento), con il conseguente venir meno dei rapporti commerciali consolidatisi con i fornitori e con la loro successiva interruzione; si precisa a tal proposito che il connotato del mantenimento in vita della società in continuità aziendale diretta è l'elemento essenziale della presente proposta e rappresenta il reale elemento migliorativo per i creditori sociali poiché, al di là delle percentuali di soddisfacimento dei crediti, essa garantisce, come



già riferito, la continuità dei rapporti e preserva il compendio aziendale (in luogo della cessione a terzi ovvero della sua disgregazione).

Considerando anche il patrimonio dei soci ai fini del dovuto confronto con l'alternativa liquidatoria, occorre inoltre evidenziare come l'alternativa liquidatoria medesima vedrebbe soltanto il venir meno del "ristoro" di cui si è detto, atto a consentire ai soci componenti la famiglia Palpini-Lorenzini di mantenere uno stile di vita decoroso a fronte della futura perdita dell'immobile. Tuttavia, il sacrificio proposto ed eventualmente sopportato dal ceto creditorio (sacrificio comunque irrisorio su un piano numerico, atteso che l'apprensione all'attivo liquidabile del predetto ristoro inciderebbe in percentuale minima sull'intera esposizione) trova il giusto contrappeso – oltre che nel mantenimento in vita sul mercato di un operatore economico - nella devoluzione ai creditori di tutti gli utili eccedenti l'importo di € 18.000.00, che verranno auspicabilmente prodotti da GEA a decorrere dall'anno 2025 e fino alla chiusura del piano (quindi, con seria prospettiva di aumento delle percentuali di soddisfo), il tutto sotto il rigoroso controllo di un liquidatore nominato dal Tribunale.

Si aggiunge altresì che la presente proposta è certamente migliorativa in quanto, essendo coordinata con quella familiare, contempla la messa in vendita anche del magazzino di proprietà del socio Sig. Lorenzini. Sebbene il ricavato del predetto magazzino verrà essenzialmente utilizzato per pagare i creditori personali di quest'ultimo (nel rispetto delle cause di prelazione), deve evidenziarsi che detto immobile è ubicato nella stessa palazzina in cui si trovano gli immobili della Sig.ra Palpini, elemento che rende più appetibile l'intero compendio immobiliare (invero, l'ipotetico acquirente acquisterebbe: l'abitazione, garage, lastrico della Sig.ra Palpini e la cantina/magazzino del Sig. Lorenzini).

Infine, giova evidenziare che, in ipotesi di liquidazione, tutti i creditori sarebbero comunque assoggettati all'alea cui è soggetta la presente proposta, alea non riducibile in quanto connessa all'inevitabile oscillazione del valore del bene immobile sul mercato ed alla effettiva appetibilità e richiesta dello stesso.

Stante, infine, la pendenza della procedura esecutiva immobiliare, i creditori dovrebbero sostenere spese per la prosecuzione della predetta procedura che, al contrario, con l'omologa del presente accordo verrebbe sospesa. A tal riguardo si precisa che per l'attività di vendita ci si può avvalere della D.A.V. S.r.l. con la conseguenza che i costi necessari alla liquidazione sono a carico degli aggiudicatari, ad esclusione dei diritti riguardanti l'iscrizione dell'avviso d'asta sul portale delle vendite pubbliche quantificati in € 100,00, oltre oneri e accessori per asta, dei quali si faranno carico i Sig.ri Lorenzini e Palpini.

La fattibilità del piano, così come la veridicità dei dati, è confermata nella Relazione redatta dal Gestore della crisi dott.ssa Barbara Bologna (All.C).



§§§

Tutto ciò premesso, **GEA S.N.C. DI PALPINI MARIA E C.** (c.f. 03988120402) con sede legale in Bellaria-Igea Marina (RN) via Mare Adriatico n. 30, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 Legge n.3/2012, Voglia:

- **disporre la riunione** della presente procedura / dichiararla riunita alla procedura familiare presentata dai Sig.ri Lorenzini Raffaele, Palpini Maria;

- **fissare udienza** *ex art.* 10, comma 1, Legge 3/2012, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, Legge 3/2012 presso la residenza o la sede legale, anche per lettera raccomandata a.r. o per telefax o per pec;

- **stabilire** idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e la pubblicazione degli stessi nel Registro Imprese;

- **ordinare**, poiché la proposta prevede la cessione di beni immobili, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

- **disporre** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Nell'ipotesi di omologazione, si chiede sin da ora:

- visti gli artt. 7, comma 1 e 13 L. 3/2012, di **nominare un liquidatore/gestore unico** ai soli fini della liquidazione dei beni immobili sopra indentificati, della relativa custodia e distribuzione del ricavato che verrà incassato, secondo l'accordo che verrà omologato;

- **la trascrizione del relativo decreto di omologa** secondo quanto previsto dall'art. 12 *bis* L. 3/2012 (come modificato dalla L. n. 176/2020, Legge di conversione del D.L. 137/2020);

- **l'esdebitazione.**



* * *

Si producono i seguenti ATTI:

- A) procura speciale alle liti;
- B) provvedimento nomina del Gestore della Crisi;
- C) attestazione di fattibilità del Gestore;

e i seguenti Documenti:

- 1) visura storica GEA SNC;
- 2) cessione quote Lorenzini Alessia - Lorenzini Raffaele;
- 3) certificato famiglia;
- 4) licenziamento Lorenzini Raffaele;
- 5) licenziamento Palpini Maria;
- 6) visura catastale GEA;
- 7) dichiarazione redditi GEA 2020;
- 8) dichiarazione redditi GEA 2019;
- 9) dichiarazione redditi GEA 2018;
- 10) scritture contabili 2021;
- 11) scritture contabili 2020;
- 12) scritture contabili 2019;
- 13) cessione ramo d'azienda;
- 14) cessione ramo d'azienda;
- 15) visura catastale Palpini;
- 15a) ispezioni ipotecarie e note;
- 16) perizia di stima Geom. Giavolucci;
- 17) redditi Palpini anno imposta 2020;
- 17a) redditi Palpini anno imposta 2019;
- 17b) redditi Palpini anno imposta 2018;
- 18) visura catastale Lorenzini e ipocatastali;
- 19) redditi Lorenzini anno imposta 2020;
- 19a) redditi Lorenzini anno imposta 2019;
- 19b) redditi Lorenzini anno imposta 2018;
- 20) elenco creditori; elenco beni; atti di disposizione del patrimonio; spese nucleo familiare.

Rimini, li 23/03/2022

avv. Maura Vadalà



Sig.ra Maria Palpini

Sig. Raffaele Lorenzini

in qualità di soci amministratori di GEA S.n.c. di Palpini Maria E C.

